



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 254	di data 02/07/22

Oggetto: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. DICHIARAZIONE DECADENZA PARZIALE E REVOCA PARZIALE PER MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE INTERVENUTE DAL 1 MAGGIO 2019. RIMBORSO SPESA RETTE DI RICOVERO PREGRESSE ANTICIPATE PER COMPLESSIVI EURO 32.805,28.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e che non siano economicamente autosufficienti, assume, a seconda dei casi, la copertura totale o parziale della spesa retta di ricovero di natura alberghiera;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 con la quale vengono definiti i Criteri di intervento economico da parte del Comune di Trento (di seguito Comune) relativamente ai ricoveri definitivi;

considerato che questa Amministrazione emette, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA su posti fissi, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta di ricovero di natura alberghiera, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

vista la domanda per l'inserimento in struttura tutelare residenziale con intervento economico del Comune per la copertura della spesa retta di ricovero di natura alberghiera (di seguito retta di ricovero), presentata in data 04.06.2015 prot. n. 105189 dalla persona di cui all'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

atteso che la persona di cui all'allegato n. 1 veniva accolta presso una RSA cittadina e che al momento dell'ingresso nella struttura la stessa non era autonoma nel pagamento della spesa retta di ricovero, in quanto titolare della sola indennità di accompagnamento;

pagina 1/7

considerato che con impegnativa d.d. 10.07.2015 (prot. n. 134369 d.d. 15.07.2015), è stata stabilita la misura dell'intervento economico del Comune in anticipazione, pari alla differenza tra la retta di ricovero mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e la capacità di contribuire alla sua copertura in base alle entrate dell'ospite (come dettagliate nell'allegato n. 1), che la RSA è tenuta ad introitare, decurtate della sola quota mensile di euro 120,00 lasciata nella disponibilità dell'ospite per le strette esigenze personali;

precisato che l'entrata dell'ospite veniva integrata con la contribuzione del coniuge e dei due figli, tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c., che intervenivano mensilmente versando la quota di loro competenza in base all'indicatore ISEE;

dato atto che con il decesso del coniuge nell'aprile 2019:

- l'ospite maturava il diritto a percepire la pensione di reversibilità e che tale somma si aggiungeva quindi all'indennità di accompagnamento;

- a metà novembre dello stesso anno, su ricorso dei figli, veniva nominato un Amministratore di sostegno (di seguito A.d.s.), indicato nell'Allegato n. 1 in rappresentanza dell'ospite;

- a fine novembre i figli che stavano intervenendo per le relative quote secondo le proprie capacità economiche, per il tramite dell'A.d.s. del genitore cui conferivano procura, comunicavano che a cominciare dallo stesso mese di novembre non avrebbero più versato la propria quota a titolo di contribuzione per il pagamento della retta di ricovero per il genitore;

preso atto che dopo la morte del coniuge dell'ospite gli uffici comunali avevano ripetutamente chiesto all'A.d.s., anche per le vie brevi, informazioni sul trattamento pensionistico di reversibilità spettante all'ospite e sulla situazione ereditaria;

atteso che con nota d.d. 29.05.2020 l'A.d.s. comunicava che la domanda di reversibilità era stata accolta dall'Inps, che stava quindi erogando il trattamento pensionistico, e di aver ottenuto dal Giudice tutelare l'autorizzazione a rinunciare all'eredità del marito defunto, "atteso che dall'accettazione della stessa non sarebbe derivato alcun giovamento in capo alla persona amministrata";

rilevato pertanto che in base ai contenuti della nota sopra indicata di intervenuta variazione della condizione economica a partire dal 1° maggio 2019, di fatto, l'ospite con le entrate mensili, unitamente alla tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, veniva considerato autonomo nel pagamento della retta di ricovero della R.S.A. con il conseguente venir meno della necessità di integrazione economica del Comune;

atteso pertanto che con nota d.d. 12.08.2020 prot. n. 175842 il Comune, sulla scorta delle informazioni a quel momento prodotte dall'A.d.s., avviava il procedimento di decadenza dell'intervento economico, attesa la presunta autonomia raggiunta dall'ospite dal maggio 2019, concedendo il termine di quindici giorni per presentare osservazioni;

rilevato che l'A.d.s. con nota d.d. 28.08.2020 osservava come, sulla base dello stato di salute della propria amministrata, le prestazioni erogate dalla R.S.A. fossero da considerarsi comunque di rilievo sanitario per la beneficiaria e, in quanto tali, a carico del Sistema sanitario;

atteso che con comunicazione d.d. 25.09.2020 prot. n. 213279 in riscontro alle osservazioni sollevate dall'A.d.s. dell'ospite si formulavano dei rilievi, che per completezza e chiarezza espositiva venivano trasmessi anche al Giudice Tutelare adito per l'istanza di autorizzazione al pagamento delle somme, ai fini della valutazione della stessa;

preso atto in particolare che il Comune ribadiva che l'intervento comunale si configura quale mera anticipazione della quota dovuta dall'utente per la retta alberghiera, per la parte che non è coperta dalla sua capacità contributiva e, come tale, l'intervento non dipende dalla valutazione della situazione clinica dell'utente e che quand'anche si volesse ritenere che la graduazione dell'intervento sanitario non sia adeguata per il contesto specifico, tale contestazione comunque non doveva essere mossa al Comune, non potendo questo intervenire sulla definizione della spesa a carico del Fondo sanitario provinciale; veniva pertanto sottolineata la necessità di un accertamento clinico della situazione in Unità Valutativa Multidisciplinare (di seguito U.V.M.), al pari di quanto avviene per l'ingresso e la determinazione del nucleo di appartenenza;

preso atto che sempre con la medesima comunicazione veniva evidenziato che in

uno spirito di massima collaborazione e disponibilità al dialogo, il Comune restava a piena disposizione per un eventuale ulteriore momento di incontro e chiarimento, anche presso il Giudice Tutelare, qualora necessario per una piena comprensione dei fatti in discussione;

vista la successiva comunicazione pec d.d. 30.09.2020 prot. n. 217016 con la quale l'A.d.s. trasmetteva il decreto d.d. 31.08.2020 n. 4112/2020, con il quale il Giudice tutelare, in base a quanto rappresentato dall'A.d.s. e senza adeguato contraddittorio con il Comune, incomprensibilmente autorizzava l'ospite e il suo A.d.s. a non versare la pensione di reversibilità percepita dallo stesso per la retta di ricovero in R.S.A., in attesa di valutazione sanitaria dell'U.V.M. richiesta il 20 ottobre 2020, sollecitata il 24 marzo 2021 e senza nessun successivo aggiornamento, tant'è che è stata nuovamente richiesta all'A.d.s. con pec d.d. 30.07.2021 prot. n. 200205 ma ulteriormente senza riscontro;

considerato che solo il 18.08.2021 (prot. n. 216184) veniva trasmesso dal Servizio sanitario il verbale dell'U.V.M. della seduta 20 maggio 2021;

preso atto che l'ultima valutazione sanitaria dell'U.V.M. a cui è stato sottoposto l'ospite il 20 maggio 2021 ha confermato, dato il quadro clinico e socio assistenziale, l'adeguatezza dell'attuale collocazione in R.S.A. con occupazione dell'attuale posto letto base, ribadendo come, nel caso di specie, non sussistono le condizioni per l'inserimento dell'ospite in livelli assistenziali specifici con integrale copertura a carico del Fondo sanitario provinciale anche della spesa retta di ricovero (di natura alberghiera) per la parte non coperta dall'indennità di accompagnamento;

precisato che in base a quest'ultima valutazione sanitaria (che non risulta opposta dall'A.d.s.) l'ospite è tenuto al pagamento della retta di ricovero (di natura alberghiera) con tutte le sue entrate;

rilevato tuttavia che l'ospite in questione, nonostante la diversa valutazione sanitaria, continuava comunque a versare alla R.S.A. soltanto l'indennità di accompagnamento, pur avendo la disponibilità economica a coprire l'intera retta di ricovero e costringendo il Comune ad anticipare (ancora) l'integrazione contributiva mensile;

considerato che il 3 settembre 2021 il Giudice tutelare, su richiesta del Comune nuovamente avanzata per definire la questione ed arginare il danno economico prodotto, convocava udienza alla quale compariva l'A.d.s. dell'ospite e due funzionari comunali, e che successivamente le due parti depositavano le rispettive memorie autorizzate;

preso atto che in seguito nel corso del procedimento in oggetto il Giudice tutelare con decreto d.d. 04.11.2021, notificato via pec il 09.11.2021, ha stabilito come regolare, tanto per il passato quanto per il futuro, la corresponsione degli importi dovuti dall'ospite alla R.S.A. ospitante, oltre che l'integrazione mensile a carico del Comune, ovvero:

1. l'obbligo per l'ospite di versare alla R.S.A. la cifra di euro 930,00 mensili da novembre 2021 a parziale copertura della retta di ricovero;
2. il pagamento da parte dell'ospite al Comune della differenza tra i predetti euro 930,00 e quanto versato da maggio 2019;
3. la remissione di qualsiasi debito pregresso dell'ospite nei confronti del Comune;

considerato che avverso il suddetto decreto il Comune ha promosso procedimento per reclamo ex art. 708/739 c.p.c., con ricorso depositato in Corte di Appello;

atteso che la Corte di Appello con decreto d.d. 11.03.2022 ha revocato il decreto stesso ad esclusione della prima statuizione contenuta nel dispositivo, laddove si poneva a carico dell'ospite la contribuzione mensile di euro 930,00 alla R.S.A. con la decorrenza novembre 2021;

dato atto che i Giudici hanno sostanzialmente affermato come rimanesse nell'ambito delle prerogative del Giudice tutelare solo il primo capo del dispositivo, "dovendosi intendere che ne rimanga allo stato esclusa la imposizione a carico del Comune della somma fino ad ora a carico dell'ospite (euro 530,00 mensili equivalente all'incirca all'importo dell'indennità di accompagnamento), l'imposizione di ulteriori somme, la rimessione di debiti";

rilevato ad onor del vero che il minor importo versato alla R.S.A. per conto dell'ospite non è esattamente di euro 530,00 (cifra arrotondata per eccesso), bensì corrisponde all'importo dell'indennità di accompagnamento che varia di anno in anno (per l'anno 2019 euro

517,84, per l'anno 2020 euro 520,29, per l'anno 2021 euro 522,10 e per l'anno 2022 euro 525,17);
dato atto che è stato quindi annullato tanto l'obbligo per il Comune di pagare l'integrazione contributiva mensile necessaria al pagamento della retta della R.S.A. ospitante, quanto la remissione dei debiti pregressi dell'ospite nei confronti del Comune;

considerato che l'A.d.s. dell'ospite a seguito della statuizione della Corte di Appello, con nota d.d. 16 marzo 2022 prot. n. 73613, indirizzata tanto alla R.S.A. ospitante quanto al Comune, ha autorizzato l'A.p.s.p. ad addebitare all'ospite la somma complessiva di euro 930,00 mensili (in luogo del minore precedente importo versato dallo stesso di circa euro 530,00 arrotondati alla decina superiore) ed ha chiesto al Comune di indicare le modalità per effettuare il rimborso della differenza tra l'importo versato alla R.S.A. dall'ospite e l'importo di euro 930,00;

dato atto che la somma di euro 2.033,36 quantificata quale differenza per i mesi novembre 2021 – febbraio 2022 fra l'importo di euro 930,00 e l'importo dell'indennità di accompagnamento versata per spesa retta di ricovero è stata comunicata all'A.d.s. e dallo stesso rimborsata;

rilevato che sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Appello, si è valutato di adottare, il provvedimento di decadenza o parziale revoca dell'intervento economico concesso fino al mese di febbraio 2022 nel caso in esame;

ricordato che il procedimento di decadenza era stato avviato dal Comune già in data 12.08.2020 (attesa, in base alle informazioni disponibili, l'autonomia economica raggiunta dall'ospite da maggio 2019) e, di fatto, sospeso da successive statuizioni del Giudice tutelare;

ritenuto pertanto necessario chiedere all'A.d.s. un preciso calcolo di tutte le entrate patrimoniali percepite dall'ospite a far data da maggio 2019 per la definizione dell'esatta quota dell'intervento economico per la permanenza in R.S.A. dell'ospite;

precisato che solo a seguito di tale conteggio il Comune può calcolare se è necessario o meno intervenire nel caso di specie;

atteso che con nota d.d. 01.04.2022 prot. n. 91985 in riscontro alla richiesta all'A.d.s. dell'ospite e in aderenza al decreto 04.11.2021 del Giudice tutelare di Trento, come riformato da decreto d.d. 11.03.2022 della Corte di Appello di Trento, è stato comunicato l'importo di euro 2.033,36 dovuto dall'ospite e incassato per i mesi competenza ottobre 2021 – febbraio 2022 da versare al Comune ed è stato richiesto un calcolo, preciso e documentato, di tutte le entrate patrimoniali a far data da maggio 2019 e, precisamente, per il periodo maggio 2019 – anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022;

vista la nota d.d. 13 aprile 2022, prot. n. 104676114 d.d. 14.04.2022, con la quale l'A.d.s. dell'ospite comunica gli elementi richiesti, senza peraltro allegare alcuna documentazione;

preso atto che l'A.d.s. con la suddetta nota:

- comunica che l'ospite, oltre oltre all'indennità di accompagnamento versata alla R.S.A., ha entrate mensili a titolo di pensione superiori ad euro 930,00;
- quantifica le entrate, ulteriori all'indennità di accompagnamento, percepite con decorrenza maggio 2019 negli anni 2020 in euro 20.603,80, 2021 in euro 12.352,23 e 2022 (fino a febbraio compreso) in euro 1.072,95, come riportato nell'allegato n. 2, al netto di quanto versato a conguaglio (euro 930 – indennità di accompagnamento) per retta di ricovero per il periodo competenza ottobre 2021 – febbraio 2022;

precisato che, in attuazione dei Criteri già menzionati:

- la misura dell'intervento economico del Comune è stabilita (e deve essere limitata) alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente come quantificata con i medesimi Criteri;
- le entrate mensili dell'utente, in aggiunta all'indennità di accompagnamento versata alla R.S.A., benché superiori ad euro 930,00, non sono di importo tale da consentire la totale autonomia dell'ospite nel pagamento della spesa retta di ricovero ed è pertanto necessario l'intervento economico del Comune;
- "in applicazione dell'art. 2740 del Codice Civile, qualora l'utente entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente

utilizzate per il pagamento della retta, previo rimborso al Comune di quanto dallo stesso eventualmente anticipato” (punto 9 dei Criteri);

rilevato che non tutte le predette entrate comunicate negli importi dall'A.d.s. sono state versate alla R.S.A. a titolo di spesa retta di ricovero e che il Comune ha provveduto al pagamento della R.S.A. Civica di Trento per quanto non versato dall'ospite fino alla retta del mese di febbraio 2022, come dettagliato nell'Allegato n. 2 di data odierna, che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

precisato pertanto che ai sensi del punto 8 dei Criteri più volte richiamati, il Comune ha continuato l'erogazione dell'integrazione economica in anticipazione per la retta dell'ospite di cui all'Allegato n. 1, in attesa della esatta definizione della capacità contributiva dell'utente, e che l'ospite ha versato alla R.S.A. solamente parte delle proprie entrate mensili, come dettagliato nell'Allegato n. 2;

ritenuto pertanto, sulla scorta del calcolo delle entrate fornito da ultimo dall'A.d.s. e riferito alle modificazioni intervenute dal 01.05.2019 nella condizione economico/patrimoniale dell'ospite di cui all'Allegato n. 1, di:

- dichiarare la decadenza parziale e revocare parzialmente la concessione dell'intervento economico da parte del Comune, così come definito con impegnativa d.d. 15.07.2015 prot. n. 134369;
- definire di conseguenza con apposita impegnativa l'intervento economico del Comune in base differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la variata capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente;

preso atto quindi che il Comune è intervenuto, per il ricovero dell'ospite di cui all'Allegato n. 1, in misura maggiore rispetto al dovuto, maturando un credito nei confronti dello stesso di euro 32.805,28 che risulta esigibile e che il Comune stesso deve provvedere a recuperare ai sensi del citato punto 8 dei Criteri, nella piena attuazione del principio di parità di trattamento con tutte le persone ricoverate ed anche nella corretta gestione del denaro pubblico;

dato atto che in conseguenza della dichiarazione di decadenza parziale e revoca parziale della misura dell'intervento economico in integrazione della spesa retta di ricovero, la somma complessiva da recuperare di euro 32.805,28 dettagliata nell'Allegato n. 2, è da accertare e imputare al capitolo 30454 (Concorsi e rimborsi per collocamento di anziani in Residenze sanitarie/Case di soggiorno centro gestore 15.09 Spazio Argento) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024:

ritenuto, in attuazione del punto n. 1 dei predetti Criteri, di demandare al momento della cessazione del servizio di ricovero a favore dello stesso utente il recupero da parte del Comune, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo dell'utente stesso, della restante parte del debito residuo maturato dal 7 luglio 2015 (data di ingresso in struttura) al febbraio 2022 per un importo complessivo di euro 43.185,21 dettagliato nell'Allegato n. 2, anticipato per il ricovero in struttura e pari alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la effettiva capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

– la Legge 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 27.07.2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e s. m. ed i.;

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020 n. 96 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali e la direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di dichiarare la decadenza parziale e revocare parzialmente la concessione dell'intervento economico da parte del Comune, così come definito con impegnativa d.d. 15.07.2015 prot. n. 134369, rispetto all'ospite di cui all'Allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento a seguito delle modificazioni della condizione economico/patrimoniale intervenute dal 01.05.2019;
2. di definire di conseguenza con apposita impegnativa l'intervento economico del Comune in base differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la effettiva capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente, variata in seguito alle modificazioni della condizione economico patrimoniale intervenute dal 01.05.2019 così come dettagliata nell'Allegato n. 1;
3. di rinviare a successivo puntuale atto la conseguente richiesta di pagamento, da trasmettere all'ospite a mezzo dell'A.d.s., con allegato Pagopa dell'importo complessivo di euro 32.805,28 da versare al Comune per rimborso spesa rette di ricovero pregresse anticipate, così come dettagliato nell'Allegato n. 2 di data odierna che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
4. di accertare la somma complessiva di euro 32.805,28 dettagliata nell'Allegato n. 2, da imputare al capitolo 30454 (Concorsi e rimborsi per collocamento di anziani in Residenze

sanitarie/Case di soggiorno centro gestore 15.09 Spazio Argento) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;

5. di dichiarare che l'entrata di cui al precedente punto 4 risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
6. di demandare al momento della cessazione del servizio di ricovero a favore dello stesso utente il recupero da parte del Comune, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo dell'utente stesso, della restante parte del debito residuo maturato dal 7 luglio 2015 (data di ingresso in struttura) al febbraio 2022 per un importo complessivo di euro 43.185,21 dettagliato nell'Allegato n. 2, anticipato per il ricovero in struttura e pari alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 02/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 254

di data 02/07/22

Oggetto: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. DICHIARAZIONE DECADENZA PARZIALE E REVOCA PARZIALE PER MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE INTERVENUTE DAL 1 MAGGIO 2019. RIMBORSO SPESA RETTE DI RICOVERO PREGRESSE ANTICIPATE PER COMPLESSIVI EURO 32.805,28.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2022	30500.02.30454	E.3.05.02.03.004	1509			32.805,28	"	265835 (9585450)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 luglio 2022